

Adempimenti derivanti dal Ccnl 18 luglio 2018 e di accordo nazionale 20 dicembre 2018

7 Febbraio 2019

Per opportuna immediata informativa, si riporta in allegato la nota congiunta firmata ieri da Ance e Aci Produzione lavoro sull'applicazione del Ccnl 18 luglio 2018.

In particolare, viene sottolineato che le aliquote dirette al Fondo sanitario nazionale, al Fondo prepensionamento e al Fondo incentivo all'occupazione, dovranno essere richieste alle Casse Edili sulla base e secondo le modalità di cui all'accordo 20 dicembre 2018 ([cfr. comunicazione Ance del 20 dicembre 2018](#)), ovvero dalla denuncia di competenza del mese di gennaio 2019.

Con la nota congiunta, in relazione ai necessari ulteriori chiarimenti tecnici e in attesa della conclusione dei lavori delle Commissioni paritetiche costituite ai sensi del Ccnl, le parti sottoscrittrici ritengono che le relative somme debbano rimanere presso le Casse Edili.

Viene altresì ribadito, in riferimento all'aliquota dello 0,35% per il Fondo sanitario Sanedil, quanto disposto dal richiamato accordo 20 dicembre 2018 e cioè che le Casse Edili dovranno continuare a provvedere all'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie sulla base dell'aliquota dello 0,25% di cui al Ccnl del 2014 e delle pattuizioni territoriali (sino all'avvio fattuale del Fondo stesso).

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti tecnici.

[35017-nota congiunta Ance ACI PL.pdf](#)[Apri](#)